

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.C. Amm.ne del Personale dipendente, a convenzione e collaborazioni****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 2232 del 31 OTT, 2019

Oggetto: Sig. Renato LUCIANI, Operatore Socio Sanitario (Ctg. Bs) a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Sig.ra Marina Dolci

Firma

Data

29/10/2019

Il Responsabile del procedimento

Sig.ra Rossella Onorini

Firma

Data

29/10/2019

Il Direttore dell'U.O.C.:

Dott.ssa Ornella Serva

Firma

Data

29/10/2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma

Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Sig. Renato LUCIANI, Operatore Socio Sanitario (Ctg. Bs) a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/03/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n.33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/03/2018;

IL DIRETTORE

U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

PREMESSO che il Sig. Renato LUCIANI, nato a Fiamignano (RI) il 28/08/1953, ha prestato servizio presso:

- **l'Unita Sanitaria Locale Rieti/1:**
 - dal 24/02/1993 al 15/09/1993 in qualità di Ausiliario Specializzato di ruolo nominato ai sensi della L. n.482/68 sulle categorie protette;
 - dal 16/09/1993 al 30/06/1994, in qualità di Ausiliario Specializzato di ruolo;
- **l'Azienda Sanitaria locale di Rieti:**
 - dal 1/7/1994 al 31/01/2005, in qualità di Ausiliario Specializzato a tempo indeterminato;
 - 01/02/2005 al 29/02/2008, in qualità di Operatore Tecnico Addetto All'assistenza a tempo indeterminato;
 - dal 01/03/2008 ad oggi in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che :

- **l'INPDAP** con determinazione n. RI19710184 del 02/07/1997 ha riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza, mediante ricongiunzione, i periodi pari ad anni 07, mesi 07 e giorni 17;
- **l'INPS** con nota del 26/03/2012 ha riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 20 L. 958/86 e art. L. 274/91, i periodi riguardante il servizio militare di leva reso dal 12/10/1973 al 28/11/1974 pari ad anni 01, mesi 01 e giorni 17;

VISTA l'istanza presentata in data 10/06/2019, acquisita agli atti di questa Azienda con prot. 31814 del 10/06/2019 con la quale il dipendente dichiara di voler recedere dal rapporto di lavoro (in regime di cumulo con contribuzione estera) a decorrere dal 1 Gennaio 2020, con allegata la domanda di "pensione anticipata quota 100" inoltrata telematicamente all'INPS avente medesima decorrenza;

PRESO ATTO che dall'estratto conto rilasciato dall'INPS, risultano a favore del citato dipendente contributi esteri complessivamente di 35 mesi;

VISTO l'art. 1, comma 239, della legge 24/12/2012 n. 228, modificato dall'art. 1 comma 195 della Legge 11/12/2016 n. 232 il quale prevede, nel caso di periodi contributivi accreditati presso gestioni pensionistiche diverse, la facoltà per il lavoratore di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione;

VISTO l'art. 73 del CCNL 2016/2018 del Comparto Sanità relativo alla cessazione dal servizio;

VISTO l'art.3 della Legge 23/10/1992 n.421 e del D.Lgs. 30/12/1992 n.503 riguardante le norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici;

A

CONSIDERATO che l'art.15 e l'art.17 della Legge 23/12/1994, n. 724 modificano le norme precedenti per la determinazione del trattamento di pensione;

VISTO l'art. 24 del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 con la quale sono state rideterminati i requisiti per l'accesso alla pensione;

CONSIDERATO che l'art. 14 del D.L. 28/1/2019 n. 4, convertito in Legge in data 28/3/2019 n. 26, prevede:

- al comma 1: in via sperimentale per il triennio 2019-2021 la possibilità per gli iscritti all'A.G.O. e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, definita "pensione quota 100"
- al comma 6: inoltre prevede per i dipendenti della Pubblica Amministrazione:
 - a) coloro che maturano i requisiti suddetti entro la data di entrata in vigore del decreto conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
 - b) coloro che maturano i requisiti del comma 1 dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei suddetti requisiti e comunque non prima della data prevista sopra;
 - c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

PRESO ATTO delle circolari emanate in materia pensionistica dall'I.N.P.D.A.P.:

- n.34 del 17/12/2003, la quale stabilisce che l'Ente datore di lavoro non è più tenuto all'erogazione del trattamento pensionistico;
- n.54 del 22/03/2016 la quale ribadisce che il trattamento di pensione quantificato in sede di primo pagamento dovrà considerarsi sempre provvisorio;

VISTA inoltre, la circolare INPS del 12 ottobre 2017, n. 140 avente come oggetto: Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;.

VISTA, inoltre, la circolare n. 11 del 29/1/2019 e s.m.i. emanata dall'I.N.P.S. in merito al D.L. 28/1/2019, n. 4;

RILEVATO che il sig. Renato LUCIANI ha inoltrato la domanda di recesso rispettando il termine previsto di preavviso di sei mesi, così come previsto dalla normativa sopracitata;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa,

1) DI PRENDERE ATTO, della domanda di recesso presentata dal Sig. Renato LUCIANI, nato a Fiamignano (RI) il 28/08/1953 in servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Socio Sanitario (Cat. Bs) a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, con il trattamento di quiescenza e l'indennità premio di servizio dovute dall'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P.;

2) DI TRASMETTERE le prescritte documentazioni all'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P. di Rieti;



Oggetto: Sig. Renato LUCIANI, Operatore Socio Sanitario (Ctg. Bs) a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Pag. 4 di 5

3) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

4) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore della U.O.C.
Amm.ne del Personale Dipendente,
a Convenzione e Collaborazioni
Dott.ssa Ornella Serva

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f.f.: Dott. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 31 OTT. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 31 OTT. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 31 OTT. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 31 OTT. 2019

IL FUNZIONARIO

Pete Lenzi